L'acquisto della cittadinanza da parte del minore figlio di rifugiati

Ai sensi dell'art. 1, co. 1 lett. b) l. 91/92 è cittadino per nascita *"chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori **sono ignoti o apolidi**, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono"*.

Tale norma prevede quindi, come condizioni per l'acquisto della cittadinanza italiana in favore dei minori nati in Italia, la mancata conoscenza dell'identità genitoriale, l'apolidia oppure l'impossibilità di ottenere la cittadinanza dello Stato di provenienza dei genitori. **Essa, tuttavia, non disciplina espressamente il caso del figlio di rifugiati e di conseguenza deve necessariamente essere letta alla luce dell'art. 16 co. 2 l. 91/92 che, a sua volta, equipara ai fini della applicazione della legge sulla cittadinanza il cittadino rifugiato al cittadino apolide**, prevedendo che: "2. *Lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano secondo le condizioni stabilite dalla legge o dalle convenzioni internazionali è equiparato all' apolide ai fini dell'applicazione della presente legge, con esclusione degli obblighi inerenti al servizio militare*".

Appare evidente come la motivazione di tale equiparazione tra rifugiati e apolidi ai fini dell'applicazione della legge sulla cittadinanza sia stata quella di impedire l'eventuale insorgenza di una situazione di apolidia nei confronti di un soggetto nato nel territorio della Repubblica. È infatti indiscutibile che da un lato i genitori rifugiati di un minore nato in Italia si trovino nella **oggettiva impossibilità di recarsi presso la propria autorità consolare** o presso le autorità del proprio paese di origine al fine di registrare o dichiarare il figlio e che in ogni caso, **a prescindere dalla procedura amministrativa in vigore nello Stato di origine, quel bambino non potrà mai godere dei diritti connessi alla cittadinanza dei genitori**. Infatti, seppur esistesse la possibilità di ottenere la cittadinanza dei genitori senza che questi ne dichiarino la nascita alle autorità del paese di origine, il figlio del rifugiato, comunque, non potrebbe mai ottenere i documenti, l'assistenza giudiziaria, amministrativa ed infine neanche il passaporto dallo Stato di cittadinanza dei genitori. Non può non essere considerato, infatti, che il riconoscimento dello *status* di rifugiato determina una vera e propria spaccatura permanente con il Paese di origine da cui il rifugiato non può più ottenere alcun genere di protezione, **concretizzando una frattura tale da poter essere equiparato all'apolide, cioè letteralmente "colui senza cittadinanza"**. Proprio questa, infatti, è la motivazione alla base della disposizione di cui all'art. 16 della L. 91/92 che equipara i rifugiati e gli apolidi, **e così i loro figli, esposti ad un identico rischio di apolidia.**

Tale interpretazione può certamente dirsi conforme alla volontà del legislatore che, consapevole della condizione di apolidia di fatto in cui versa un minore nato sul territorio da genitori rifugiati, non ha escluso dall'applicazione dell'art. 16 co. 2 l. 91/92 il caso di cui all'art. 1 co. 1 lett. b) cit. Una diversa lettura, infatti, finirebbe per svuotare sostanzialmente di significato sia l'art. 16 sia l'art. 1 della l. 91/92, che parla di equiparazione tra apolidi e rifugiati ai fini dell'applicazione della "presente legge" e non effettua alcun tipo di operativa relativamente ai diversi modi di acquisto della cittadinanza.

Progetto finanziato dal Citizens, Equality,
Rights and Values Programme dell'Unione Europea

Non può non sottolinearsi, inoltre, che già nel 2014 l'allora sottosegretario al Ministero dell'Interno aveva annunciato l'emanazione in tempi brevi di una circolare interpretativa riguardante proprio il diritto all'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei figli di cittadini stranieri titolari di protezione internazionale, in analogia al riconoscimento spettante ai figli degli apolidi in base alle richiamate norme della l. 91/92[1]. A tal proposito, anche l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) aveva espresso apprezzamento per l'intenzione del Ministero dell'Interno e **aveva ricordato come l'attuale normativa sulla cittadinanza prevede che nella sua applicazione la condizione del rifugiato e quelle dell'apolide siano equiparati**: "*La legge del 1992 stabilisce, infatti, che sia considerato cittadino italiano per nascita il figlio di genitori apolidi ed allo stesso tempo prevede che nella sua applicazione la condizione del rifugiato e quelle dell'apolide siano equiparati.* ***La circolare, dunque, chiarirà che in ragione di tale equiparazione anche il figlio nato in Italia di genitori rifugiati possa ottenere la cittadinanza italiana.*** *"E' la stessa Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato ad impegnare gli Stati contraenti a facilitare l'acquisizione della cittadinanza per i rifugiati. Auspichiamo quindi che la circolare possa essere emanata in breve tempo per rafforzare il processo d'integrazione dei bambini, figli di rifugiati, in Italia*"[2]

La decisione ministeriale dunque, seppur non sia stata effettivamente seguita, si pone a ulteriore riprova del fatto che l'equiparazione tra i figli dei cittadini stranieri rifugiati e quelli degli apolidi è palese all'interno del sistema di norme già esistenti, tanto da dover essere solo specificata da un punto di vista operativo tramite una circolare interna.

L'interpretazione che qui si è proposta è senz'altro una lettura anche costituzionalmente orientata della normativa di modo che non si creino situazioni in cui minori nati in Italia e titolari di uguali diritti subiscano un trattamento irrazionalmente diverso e contrario agli artt. 2,3 della Costituzione oltre che dai principi dell'ordinamento internazionale che tutelano i diritti dei minori.

[1] https://st.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-06-04/viminale-ius-soli-figli-rifugiati-nati-italia-063813.shtml?uuid=ABb5TVNB
https://www.asgi.it/discriminazioni/cittadinanza-italiana-ai-figli-dei-rifugiati-in-arrivo-una-circolare/
[2] https://www.unhcr.org/it/notizie-storie/notizie/unhcr-favorevole-a-cittadinanza-per-figli-di-rifugiati-in-italia/